

ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE DI FATTO

Possono richiedere l'iscrizione della "convivenza di fatto" due persone maggiorenni di identico o di diverso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

I richiedenti, ai fini dell'iscrizione della convivenza di fatto, devono presentare congiuntamente all'Ufficio Anagrafe il modulo con la "Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto" **(MOD. A)**, resa ai sensi dell'art. 1, comma 36 e seguenti, della Legge n. 76/2016 e secondo le procedure già previste e disciplinate dall'ordinamento anagrafico (in particolare artt. 4 e 13 del D.P.R. n. 223/1989).

La suddetta dichiarazione, deve essere presentata direttamente all'Ufficio anagrafe negli orari di apertura al pubblico previo appuntamento telefonico allo 0577-049333:

I richiedenti, in caso di cessazione del legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, dichiarano la cessazione della convivenza di fatto presentando all'Ufficio Anagrafe, con le stesse modalità sopra indicate, il modulo con la "Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto" **(MOD. B)**.

I conviventi hanno anche la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un "contratto di convivenza" le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che dovrà, entro 10 giorni trasmetterne copia al Comune di residenza che provvederà alla registrazione.

Per i fini consentiti dalla legge e su richiesta degli interessati, l'Ufficio Certificazioni può rilasciare la "certificazione anagrafica della convivenza di fatto".